

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Principali novità normative e giurisprudenziali

23 marzo 2026 – 27 marzo 2026

PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

APPALTO INTEGRATO E PREZZARI REGIONALI: INDICAZIONI DEL MIT PER IL PROGETTO ESECUTIVO

Con il parere n. 4041/2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito indicazioni in merito all'utilizzo dei prezziari regionali nella redazione del progetto esecutivo negli appalti integrati, con riferimento all'art. 41, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023.

Il quesito riguardava l'individuazione del prezzo da utilizzare per la redazione del progetto esecutivo da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nell'ambito di una procedura bandita sulla base di un progetto definitivo elaborato con un prezzo regionale vigente al momento della gara, nonché la possibilità che l'adozione del prezzo aggiornato comporti un automatico adeguamento dell'importo contrattuale, sia per i lavori sia per i corrispettivi della progettazione esecutiva.

Il MIT ha chiarito che l'art. 41, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023 impone alle stazioni appaltanti di fare riferimento ai prezzi correnti alla data di approvazione del progetto, desunti dai prezziari regionali aggiornati annualmente. Negli appalti integrati, tale aggiornamento si inserisce nel quadro del necessario mantenimento dell'equilibrio economico contrattuale, anche nel passaggio dal prezzo utilizzato in fase di gara a quello vigente al momento della redazione del progetto esecutivo.

Il Ministero ha inoltre ribadito la funzione dei prezziari regionali quali strumenti volti ad assicurare la serietà delle offerte, la qualità delle prestazioni e il corretto funzionamento del mercato delle opere pubbliche, evitando distorsioni della concorrenza.

In tale contesto, il Codice dei contratti pubblici prevede specifici strumenti di riequilibrio, tra cui le clausole di revisione prezzi (art. 60) e il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (art. 9), che riconosce alla parte svantaggiata il diritto alla rinegoziazione in presenza di sopravvenienze rilevanti. L'attuazione di tale principio avviene mediante l'applicazione degli artt. 60 e 120 del Codice.

Il Ministero ha inoltre precisato che l'operatività dei meccanismi di riequilibrio non è assistita da automatismi e richiede una valutazione in concreto, anche alla luce del contenuto contrattuale. In tal senso, è rimessa alla stazione appaltante la valutazione degli adempimenti da adottare, ferma restando la possibilità di disciplinare preventivamente tali fattispecie nei documenti di gara.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

*** **

LAVORI SUPPLEMENTARI E SUBAPPALTO: CHIARIMENTI DEL MIT SUI LIMITI APPLICABILI

Con il parere n. 4042/2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti in merito ai limiti al subappalto nel caso di lavori supplementari introdotti mediante modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023.

Il quesito riguardava l'individuazione dei limiti quantitativi al subappalto con riferimento a lavorazioni non previste nel progetto posto a base di gara, introdotte successivamente e non riconducibili alle categorie prevalente o scorporabili indicate nella lex specialis.

Il MIT ha ricondotto la fattispecie alla modifica del contratto in corso di esecuzione mediante l'introduzione di lavori supplementari, ai sensi dell'art. 120 del Codice, precisando che l'esecuzione può essere richiesta all'appaltatore senza ricorso a una nuova procedura, a condizione che ricorrano i presupposti previsti dalla norma.

È stato inoltre evidenziato che l'appaltatore deve essere in possesso della qualificazione in relazione alle nuove lavorazioni ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12, dovendosi in caso contrario procedere a un nuovo affidamento.

Il Ministero ha quindi chiarito che, qualora i lavori supplementari introducano categorie scorporabili non previste nel progetto originario e nell'atto che ne dispone l'esecuzione non siano stabiliti specifici obblighi di esecuzione diretta ai sensi dell'art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, tali lavorazioni sono integralmente subappaltabili.

Il MIT ha concluso precisando che la stazione appaltante deve verificare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'appaltatore e al subappaltatore in relazione alle nuove lavorazioni previste.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

*** **

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ANAC CHIARISCE CONDIZIONI E LIMITI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 D.LGS. N. 38/2021

Con il Comunicato del Presidente n. 4 dell'11 marzo 2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito indicazioni in merito al corretto inquadramento e alla disciplina applicabile all'affidamento diretto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 38/2021, relativo alla rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e gestione gratuita di impianti sportivi da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.

Il documento chiarisce che **tale modalità di affidamento**, in quanto derogatoria rispetto alle procedure di evidenza pubblica, **deve essere interpretata in modo coordinato con il decreto legislativo n. 36/2023** e con le disposizioni degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 38/2021.

L'Autorità ha individuato specifici presupposti per l'applicazione dell'affidamento diretto, tra cui: la presentazione di una proposta da parte di un'associazione o società sportiva

senza fini di lucro; la circostanza che all'ente locale sia pervenuta una sola proposta; la presenza di un progetto preliminare corredato da piano di fattibilità economico-finanziaria relativo a impianti da rigenerare, riqualificare o ammodernare; la finalità di favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile; nonché il rispetto della soglia comunitaria di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36/2023.

È inoltre richiesta un'adequata motivazione del provvedimento di affidamento, con indicazione dei presupposti sopra richiamati.

L'affidamento rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici e deve pertanto essere effettuato tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate ai sensi degli articoli 19-29 del decreto legislativo n. 36/2023.

L'Autorità ha infine chiarito che la qualificazione della stazione appaltante non è richiesta nei casi di affidamento diretto, anche di importo elevato, principio applicabile anche alle concessioni quando il legislatore consente l'assenza di una procedura comparativa.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Comunicato ([clicca qui](#))

*** **

Focus Giurisprudenza

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 16/03/2026, N. 2129

Con la sentenza n. 2129/2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato su una procedura di affidamento, affrontando questioni relative all'interpretazione delle clausole di gara, all'attribuzione dei punteggi qualitativi e ai limiti della correzione dell'errore ai sensi del d.lgs. 36/2023.

La controversia riguardava una gara in cui il disciplinare attribuiva punteggi per il possesso di certificazioni ISO in materia di sicurezza e gestione ambientale, stabilendo specifiche modalità di dimostrazione. Un concorrente impugnava gli atti di gara, contestando, tra l'altro, il riconoscimento dei punteggi e l'interpretazione delle clausole relative alle certificazioni.

Il TAR accoglieva il ricorso, ritenendo che, in base alle previsioni del disciplinare, le certificazioni dovessero essere possedute sia dal consorzio sia dalle consorziate esecutrici e che la mancata produzione della documentazione nella busta amministrativa non consentisse l'attribuzione del punteggio.

Il Consiglio di Stato ha confermato tale impostazione, rilevando che le clausole di gara devono essere interpretate in modo coordinato e che, in caso di partecipazione in forma consortile, i requisiti rilevanti ai fini del punteggio devono essere posseduti sia dal consorzio sia dalle imprese esecutrici. Ha inoltre precisato che l'attribuzione del punteggio presuppone la dimostrazione del requisito secondo le modalità indicate negli atti di gara e che non è consentito valorizzare documentazione non correttamente prodotta o collocata nelle buste previste.

Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso che una non corretta interpretazione delle clausole di gara possa essere considerata un errore materiale correggibile, trattandosi di un errore imputabile all'operatore economico, ed ha escluso la possibilità di attivare meccanismi di integrazione o correzione successiva della documentazione.

Gli appelli sono stati respinti, con conferma dell'annullamento dell'aggiudicazione e della necessità di procedere a una nuova valutazione delle offerte nel rispetto delle regole di gara.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 19/02/2026, N. 1319

Con la sentenza n. 1319/2026 il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'art. 134 del d.lgs. 36/2023, relativo alle forme speciali di partenariato pubblico-privato per la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale, nonché al rapporto con la disciplina generale in materia di partenariato e concessioni.

La vicenda trae origine da una procedura avviata ai sensi dell'art. 134, comma 2, del Codice dei contratti, per l'individuazione del partner privato nell'ambito di un progetto di valorizzazione di un complesso museale. L'impugnazione ha riguardato, tra l'altro, l'inclusione nel partenariato di ulteriori spazi e la mancata valutazione preliminare di convenienza e fattibilità di cui all'art. 175, comma 2.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, ritenendo che l'art. 134 consenta di ricomprendere interventi funzionali alla valorizzazione del patrimonio culturale e che non sia richiesta la valutazione preliminare prevista per le concessioni.

Il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione, evidenziando che l'art. 134 disciplina un istituto peculiare, con ambito applicativo specifico e distinto rispetto al regime generale. La norma consente di includere nel partenariato anche beni o spazi ulteriori, purché funzionali alla promozione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale.

È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'art. 175, comma 2, trattandosi di disposizione propria della disciplina generale del partenariato. È stato infine richiamato l'orientamento secondo cui, nelle scelte di gestione indiretta delle attività di valorizzazione culturale, deve essere comunque effettuata una valutazione di convenienza rispetto alla gestione diretta.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **